



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1060

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Semplificazione delle modalità di rendicontazione relative ai contributi previsti dalla legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (Legge provinciale sulle pari opportunità)

Il giorno **18 Giugno 2018** ad ore **14:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORE

CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
TIZIANO MELLARINI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

- Vista la legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (Legge provinciale sulle pari opportunità) e in particolare l'articolo 10 che stabilisce che la Provincia può concedere a soggetti pubblici e privati contributi per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione della cultura di genere che non abbiano scopi di lucro e domanda alla Giunta provinciale l'individuazione dei casi di revoca dei contributi e le conseguenti modalità di restituzione delle somme eventualmente erogate;
- considerata la recente legge provinciale 15 marzo 2018, n. 5 recante modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Legge provinciale sull'attività amministrativa), la quale ha come obiettivo quello di semplificare ulteriormente i rapporti con la pubblica amministrazione, introducendo specifiche disposizioni a favore di cittadini ed imprese, in una logica per cui è l'amministrazione che si mette al servizio dei propri utenti nelle diverse fasi delle procedure;
- ritenuto opportuno coordinare le nuove modalità per la rendicontazione introdotte dalla predetta recente legge provinciale n. 5 del 2015 con le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 della legge provinciale sulle pari opportunità, aggiornando i relativi criteri generali attraverso una razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti burocratici a carico dei beneficiari dei contributi provinciali, stabilendo per gli uffici della Provincia specifici oneri di sollecitazione e di avviso preventivo;
- vista la propria deliberazione n. 578 del 9 aprile 2018, che approva criteri e modalità per la concessione dei contributi e la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione previste dalla legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (Legge provinciale sulle pari opportunità);
- ritenuto, pertanto, opportuno, in un'ottica di semplificazione dei procedimenti amministrativi, definire termini uniformi e omogenei per la rendicontazione di tutte le iniziative ed i progetti oggetto di sostegno da parte della Provincia;
- ritenuto, in particolare, opportuno fissare il 31 dicembre dell'anno di riferimento quale termine massimo per il completamento delle iniziative e dei progetti finanziati e, conseguentemente, il 31 marzo dell'anno successivo il termine massimo per la presentazione della rendicontazione; nel caso di richiesta di proroga del termine per la conclusione delle attività (laddove è consentito) il termine di completamento dell'iniziativa è fissato per il 30 aprile ed il termine massimo per la rendicontazione è posticipato al 30 luglio;
- considerato quindi opportuno intervenire sui predetti criteri al fine di semplificare i procedimenti amministrativi, modificando conseguentemente i punti 2.9 e 3.8;
- in prima applicazione delle predette modificazioni, anche per evitare discriminazioni tra coloro che, beneficiari di finanziamenti sulla legge provinciale sulle pari opportunità, non hanno ancora avuto il saldo del contributo, si ritiene opportuno applicare le modifiche approvate con il presente provvedimento e fissare il termine per la rendicontazione delle attività finanziate nel corso dell'anno 2017, per le quali non è stato ancora liquidato il saldo del finanziamento, alla data del 30 giugno 2018;
- confermato che, qualora le iniziative ed i progetti finanziati siano riferibili ad attività economiche, trova applicazione il Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (Gazzetta ufficiale Unione europea L352 del 24 dicembre 2013);

- visto il parere favorevole del Servizio Europa, ai sensi della Deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016;
- visto l'art. 10 del regolamento approvato con D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1. di sostituire, per le motivazioni esposte in premessa, i primi tre paragrafi dei punti 2.9 e 3.8. dell'allegato parte integrante alla propria deliberazione n. 578 del 9 aprile 2018 con i seguenti:

2.9 - Modalità di erogazione dei contributi

Su richiesta del proponente, a seguito della dichiarazione di avvio dell'attività viene concessa un'anticipazione pari al 50% del contributo.

Il progetto deve essere completato al massimo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. Nel caso di richiesta di proroga del termine per la conclusione delle attività, il termine di completamento del progetto è fissato per il 30 aprile ed il termine massimo per la rendicontazione è posticipato al 30 luglio.

L'erogazione del saldo del contributo è disposta dopo la presentazione della rendicontazione (secondo quanto disposto dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg.) da inoltrare alla struttura competente in materia di pari opportunità entro il 31 marzo dell'anno successivo al completamento del progetto.

La proroga per completare la rendicontazione, prevista dall'articolo 20, comma 2 ter, della legge provinciale n. 23 del 1992, può essere richiesta per motivi straordinari, non imputabili a negligenza o dimenticanza dell'interessato.

3.8 - Modalità di erogazione dei contributi

Su richiesta del proponente, a seguito della dichiarazione di avvio dell'attività viene concessa un'anticipazione pari al 50% del contributo.

L'iniziativa deve essere completata al massimo entro il 31 dicembre dell'anno nel quale il contributo è concesso.

L'erogazione del saldo del contributo è disposta dopo la presentazione della rendicontazione (secondo quanto disposto dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg.) da inoltrare alla struttura competente in materia di pari opportunità entro il 31 marzo dell'anno successivo al completamento dell'iniziativa.

La proroga per completare la rendicontazione, prevista dall'articolo 20, comma 2 ter, della legge provinciale n. 23 del 1992, può essere richiesta per motivi straordinari, non imputabili a negligenza o dimenticanza dell'interessato.

2. di stabilire che le modificazioni introdotte al punto 1 del deliberato si applicano anche alle domande di contributo concesse nel corso dell'anno 2017 per le quali non è stato ancora liquidato il saldo del finanziamento alla data di approvazione di questa deliberazione e di fissare, in prima applicazione delle modificazioni di cui al punto n. 1 del deliberato, la data del

30 giugno per la presentazione della rendicontazione dei finanziamenti concessi sulle predette domande di contributo;

3. per consentire la massima trasparenza e leggibilità dei “Criteri e modalità per la concessione dei contributi e la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione previste dalla legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (Legge provinciale sulle pari opportunità)”, come modificati con questo provvedimento, si incarica l’ufficio pari opportunità della Provincia di redigere il testo consolidato dei predetti criteri e modalità come modificati da questa deliberazione e renderli disponibili sul sito istituzionale della Provincia nella sezione relative alle pari opportunità.

Adunanza chiusa ad ore 15:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace